CAMERA DEI DEPUTATI N. 4730

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BASILE GIUSEPPE

Presentata il 10 gennaio 1968

Norma integrativa dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, concernente la « Costituzione di un fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata con la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazioni »

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 10 agosto 1950, n. 715, (meglio conosciuta come legge Aldisio) fu costituito un fondo destinato a sollecitare l'attività edilizia privata mediante la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione, rispondenti alle condizioni tecniche fissate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (legge Tupini).

In sede di applicazione della citata legge 715-1950, la Direzione generale Tasse e imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze, rettamente interpretando l'articolo 10, con circolare n. 93640 del 10 settembre 1963 diretta ai dipendenti Ispettorati compartimentali ed uffici del registro precisò che: « ...le cooperative edilizie, finanziate ai sensi di detta legge, debbono, agli effetti fiscali, essere considerate a contributo erariale e conseguentemente i relativi atti di assegnazione a soci e di mutuo individuale, in qualunque tempo vengano stipulati e quindi anche dopo il ventennio e fino al termine dell'ammortamento sono soggetti all'imposta fissa e ipotecaria ai sensi dell'articolo 149 del regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 1165 »; in adempimento alla disposizione ministeriale, migliaia di atti di assegnazione degli alloggi a soci di cooperative finanziate con la legge 715-1950 vennero registrate ad imposta fissa.

Senonché a distanza di tre anni circa dalla avvenuta registrazione degli atti, gli uffici del Registro hanno intimato agli assegnatari il pagamento – entro breve termine – di somme notevoli a titolo di « imposta suppletiva di registrazione »; e ciò, a seguito di nuova disposizione (circolare n. 6943-66 in data 10 giugno 1966) della stessa Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari, la quale, modificando radicalmente la precedente disposizione del settembre 1963, ha dichiarato che « ...le cooperative beneficianti dei mutui della legge n. 715-1950 non sono da iscriversi tra quelle a contributo erariale e non possono quindi essere considerate tali agli effetti fiscali »; e per conseguenza gli uffici del Registro hanno ricevuto ordine di provvedere al recupero dell'ordinaria imposta di registro a suo tempo non pagata.

Colpiti dalla ingiusta pretesa del fisco, gli assegnatari delle abitazioni di cooperativa hanno quasi tutti opposto ricorso per far sospendere gli atti di pagamento e promuovere le decisioni degli organi competenti, in quanto il nuovo criterio restrittivo contrasta con le caratteristiche degli alloggi, costruiti con mutui di importo non superiore al 75 per cento del costo effettivo e per i quali mutui lo Stato concorre con un contributo sugli interessi.

Numerosissime sono le vertenze in corso in sede amministrativa ed anche davanti la autorità giudiziaria; per cui interventi sono

stati esperiti presso il Ministro delle finanze allo scopo di far revocare le disposizioni emanate con la circolare del 10 giugno 1966.

A tali interventi il Ministro delle finanze ha opposto l'orientamento assunto dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale in data 21 gennaio 1965 ha affermato con suo motivato parere che le cooperative finanziate con mutui previsti dalla legge 715 del 1950 non sono da ascriversi tra le cooperative a contributo erariale e che non possono essere quindi considerate tali ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 149 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 20 aprile 1938, n. 1165. Dal canto suo il Consiglio superiore dei lavori pubblici, edotto dell'orientamento espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha rappresentato al Ministero delle finanze l'opportunità di promuovere in via legislativa l'estensione, alle cooperative edilizie finanziate in base alla ripetuta legge 715 del 1950, dei benefici fiscali di cui attualmente fruiscono le cooperative a contributo erariale. Senonché l'Amministrazione finanziaria finora non ha ritenuto prendere l'iniziativa per il cennato provvedimento estensivo, ritenendo ciò non necessario a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1966, n. 452, la quale ha portato a 12 milioni di lire, per le cooperative senza contributo erariale, il valore entro il quale queste possono fruire delle note agevolazioni fiscali.

A nostro avviso, l'opinione del Ministero delle finanze non è esatta perché, per gli atti di assegnazione registrati anteriormente alla entrata in vigore dell'anzidetta legge 452 del 1966, le agevolazioni fiscali sono limitate al valore massimo di 9 milioni di lire.

Si rende perciò necessario integrare la legge 715 del 1950 con una norma valida per tutti gli atti di assegnazione passati e futuri e far decadere anche le vertenze (definite o pendenti) sorte per la diversa interpretazione data in materia.

A ciò mira la presente proposta di legge che, onorevoli colleghi, sottopongo al vostro esame confidando nella vostra sollecita ed unanime approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, è aggiunto il seguente comma:

« Gli atti di assegnazione a soci e di mutuo individuale, in qualunque tempo stipulati, sono soggetti all'imposta fissa ed ipotecaria ai sensi dell'articolo 149 del testo unico sulla edilizia popolare ed economica approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano, con gli effetti che ne conseguono, a tutti gli atti di assegnazione registrati dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715.